



Testo a fronte

Legge regionale 26 aprile 2018, n. 8

“Legge organica in materia di relazioni tra la Regione Calabria, i calabresi nel mondo e le loro comunità”

P.L. n. 339/10^

“Modifiche alla legge regionale 26 aprile 2018, n. 8 “Legge organica in materia di relazioni tra la Regione Calabria, i calabresi nel mondo e le loro comunità”

<p align="center">Legge regionale 26 aprile 2018, n. 8: "Legge organica in materia di relazioni tra la Regione Calabria, i calabresi nel mondo e le loro comunità"</p>	<p align="center">P.L. n. 339/10[^] "Modifiche alla legge regionale 26 aprile 2018, n. 8 (Legge organica in materia di relazioni tra la Regione Calabria, i calabresi nel mondo e le loro comunità)"</p>
<p align="center">Art. 4 <i>Provvidenze socio-assistenziali.</i></p> <p>1. Ai calabresi nel mondo di cui all'articolo 3, che si trovano in stato di comprovato bisogno e necessità, sono concesse, a domanda, le seguenti provvidenze:</p> <p>a) concorso alle spese di viaggio e di trasporto delle masserizie di trasloco per sé e i propri familiari ed alle spese di prima sistemazione al rientro definitivo in un comune della Calabria, nella misura massima di 1.000,00 euro;</p> <p>b) concorso alle spese per il trasporto delle salme dei calabresi nel mondo deceduti all'estero e dei loro familiari nella misura massima di 1.000,00 euro per rientri dai Paesi europei e di 2.000,00 euro per rientri dai Paesi extra europei.</p> <p>2. Le domande intese ad ottenere le provvidenze di cui al comma 1, lettera a), sono presentate dai soggetti di cui all'articolo 3, comma 1, lettera b), al comune di residenza che provvede alla relativa istruttoria, accertando la sussistenza delle condizioni necessarie all'erogazione del contributo.</p> <p>3. La Regione accredita ai comuni che ne fanno richiesta le somme necessarie per la liquidazione delle provvidenze, nei limiti della disponibilità di bilancio e in base all'ordine cronologico delle richieste pervenute presso il dipartimento regionale competente in materia.</p>	<p align="center">Art. 4 <i>Provvidenze socio-assistenziali.</i></p> <p>1. Ai calabresi nel mondo di cui all'articolo 3, che si trovano in stato di comprovato bisogno e necessità, sono concesse, a domanda, le seguenti provvidenze:</p> <p>a) concorso alle spese di viaggio e di trasporto delle masserizie di trasloco per sé e i propri familiari ed alle spese di prima sistemazione al rientro definitivo in un comune della Calabria, nella misura massima di 1.000,00 euro;</p> <p>b) concorso alle spese per il trasporto delle salme dei calabresi nel mondo deceduti all'estero e dei loro familiari nella misura massima di 1.000,00 euro per rientri dai Paesi europei e di 2.000,00 euro per rientri dai Paesi extra europei.</p> <p>2. Le domande intese ad ottenere le provvidenze di cui al comma 1, sono presentate dai soggetti di cui all'articolo 3, comma 1, lettera b), al comune di residenza che provvede alla relativa istruttoria, accertando la sussistenza delle condizioni necessarie all'erogazione del contributo.</p> <p>3. La Regione accredita ai comuni che ne fanno richiesta le somme necessarie per la liquidazione delle provvidenze, nei limiti della disponibilità di bilancio e in base all'ordine cronologico delle richieste pervenute presso il dipartimento regionale competente in materia.</p>

Art. 14

Compiti della Consulta.

1. La Consulta ha i seguenti compiti:

a) ~~esprimere parere sui programmi di interventi e sulla ripartizione annuale della spesa di funzionamento di cui all'articolo 20, nonché sui relativi criteri d'applicazione;~~

b) promuovere studi e ricerche su materie riguardanti le comunità di calabresi nel mondo;

c) avanzare proposte sulla convocazione di conferenze regionali, interregionali e internazionali sui problemi dell'emigrazione;

d) formulare proposte sui principi generali cui debbono attenersi le federazioni e le associazioni dei calabresi nel mondo nella redazione dei rispettivi statuti;

e) esprimere parere sulla istituzione di assegni e borse di studio di cui all'articolo 5;

f) collaborare nello svolgimento delle iniziative commerciali aventi come parte principale l'Agenzia per la promozione all'estero e l'internazionalizzazione delle imprese italiane (ICE), ovvero le Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e le altre forme associative dell'imprenditoria calabrese;

g) creare una banca dati identificativa di imprenditori, professionisti, artigiani, e categorie simili, di identità calabrese fra i calabresi nel mondo al fine di interscambi, sviluppo di attività economiche, promozione di più ampie relazioni fra la Calabria ed i calabresi nel mondo;

h) contribuire all'elaborazione della legislazione regionale, economica e sociale avente riflessi sul mondo dell'emigrazione, mediante il rilascio di pareri non vincolanti.

Art. 14

Compiti della Consulta.

1. La Consulta ha i seguenti compiti:

a) esprimere parere sul piano annuale degli interventi di cui all'articolo 18;

b) promuovere studi e ricerche su materie riguardanti le comunità di calabresi nel mondo;

c) avanzare proposte sulla convocazione di conferenze regionali, interregionali e internazionali sui problemi dell'emigrazione;

d) formulare proposte sui principi generali cui debbono attenersi le federazioni e le associazioni dei calabresi nel mondo nella redazione dei rispettivi statuti;

e) esprimere parere sulla istituzione di assegni e borse di studio di cui all'articolo 5;

f) collaborare nello svolgimento delle iniziative commerciali aventi come parte principale l'Agenzia per la promozione all'estero e l'internazionalizzazione delle imprese italiane (ICE), ovvero le Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e le altre forme associative dell'imprenditoria calabrese;

g) creare una banca dati identificativa di imprenditori, professionisti, artigiani, e categorie simili, di identità calabrese fra i calabresi nel mondo al fine di interscambi, sviluppo di attività economiche, promozione di più ampie relazioni fra la Calabria ed i calabresi nel mondo;

h) contribuire all'elaborazione della legislazione regionale, economica e sociale avente riflessi sul mondo dell'emigrazione, mediante il rilascio di pareri non vincolanti.

Art. 21
Abrogazioni.

1. È abrogata la legge regionale 6 novembre 2012, n. 54 (Legge organica in materia di relazione tra Regione Calabria e comunità calabresi nel mondo).

~~2. Sono fatti salvi i procedimenti instaurati entro e non oltre il 31 dicembre 2017, a seguito di istanze di contributo e di sostegno per iniziative culturali ed editoriali e per il funzionamento della Consulta.~~

3. Per effetto dell'abrogazione di cui al comma 1, decade la Consulta attualmente in carica, i cui poteri e funzioni permangono sino all'insediamento della nuova Consulta, costituita ai sensi dell'articolo 13.

Art. 21
Abrogazioni.

1. È abrogata la legge regionale 6 novembre 2012, n. 54 (Legge organica in materia di relazione tra Regione Calabria e comunità calabresi nel mondo).

2. Sono fatti salvi, a valere sulle risorse finanziarie di cui all'articolo 20, i procedimenti già instaurati, entro e non oltre il 28 febbraio 2018, a seguito di domande di contributo presentate ai sensi dell'articolo 16, commi 5 e 6, della legge regionale 6 novembre 2012, n. 54.

3. Per effetto dell'abrogazione di cui al comma 1, decade la Consulta attualmente in carica, i cui poteri e funzioni permangono sino all'insediamento della nuova Consulta, costituita ai sensi dell'articolo 13.